

# ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

Il contratto nell'esperienza  
giuridica italo-brasiliana

Elaine Marcílio Santos, Alessandro Hirata,  
Alessandra de Azevedo Domingues, Stefania Fusco,  
Arturo Maniaci, Cintia Rosa Pereira de Lima,  
Marta Rodrigues Maffeis,  
Rodrigo de Lima Vaz Sampaio,  
Claudia Milli.

XXVI

2021-2

INSCHIBBOLETH

Luglio - Dicembre



# ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

RIVISTA INTERNAZIONALE DI DIRITTO PRIVATO ANTICO E CONTEMPORANEO

## *Direttore scientifico*

Giovanni Maria UDA (Università di Sassari)

## *Vice Direttore scientifico*

Rosanna ORTU (Università di Sassari)

## *Comitato di direzione*

Francesco CAPRIGLIONE (Università LUISS “Guido Carli” – Università telematica Guglielmo Marconi); Claudio COLOMBO (Università di Sassari); José Ramón DE VERDA Y BEAMONTE (Università di Valencia); Andrea DI PORTO (Sapienza Università di Roma); Catherine GINESTET (Università di Tolosa); Mauro GRONDONA (Università di Genova); Gabor HAMZA (Univ. Eötvös Loránd Budapest); Alessandro HIRATA (Università di San Paolo “USP”); Salvatore PATTI (Sapienza Università di Roma); Christoph SCHMID (Università di Brema); Agustin LUNA SERRANO (Università Ramon Llul Barcelona); Vincenzo TROIANO (Università di Perugia)

## *Comitato di redazione*

Davide ACHILLE (Università del Piemonte Orientale); Carlo ATTANASIO (Università di Sassari); Tania BORTOLU (Università di Sassari); Gianluca DE DONNO (Università di Sassari); Dario FARACE (Università di Roma “Tor Vergata”); Massimo FOGLIA (Università di Bergamo); Stefania FUSCO (Università di Sassari); Lorenzo GAGLIARDI (Università statale di Milano); Domenico GIURATO (Università di Sassari); Daniele IMBRUGLIA (Sapienza Università di Roma); Arturo MANIACI (Università statale di Milano); Raimondo MOTRONI (Università di Sassari); Luigi NONNE (Università di Sassari); Maria

Teresa NURRA (Università di Sassari); Laurent POSOCCO (Università di Tolosa); Federico PROCCHI (Università di Pisa); Giuseppe Werther ROMAGNO (Università di Sassari); Maria Gabriella STANZIONE (Università di Salerno) Fabio TORIELLO (Università di Sassari); Maria Manuel VELOSO GOMES (Università di Coimbra)

*Comitato dei revisori*

Luigi GAROFALO (Presidente – Università di Padova)

Marco AZZALINI (Università di Bergamo); Federico AZZARRI (Università di Pisa); Angelo BARBA (Università di Siena); Vincenzo BARBA (Sapienza Università di Roma); Pierangelo BUONGIORNO (Università di Münster); Iliaria Amelia CAGGIANO (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Maria Luisa CHIARELLA (Università di Catanzaro); Alberto Giulio CIANCI (Università di Perugia); Maria Rosa CIMMA (Università di Sassari); Laura D’AMATI (Università di Foggia); Maurilio FELICI (Università LUMSA di Palermo); Lucilla GATT (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Andrea GENOVESE (Università “La Tuscia” di Viterbo); Fulvio GIGLIOTTI (Università di Catanzaro); Claudia IRTI (Università di Venezia Ca’ Foscari); Umberto IZZO (Università di Trento); David KREMER (Université Paris Descartes); Paola LAMBRINI (Università di Padova); Lorenzo MEZZASOMA (Università di Perugia); Eleonora NICOSIA (Università di Catania); Francesco Paolo PATTI (Università “Luigi Bocconi” di Milano); Aldo PETRUCCI (Università di Pisa); Guido PFEIFER (Università Goethe di Frankfurt am Main); Fabrizio PIRAINO (Università di Palermo); Johannes PLATSCHEK (Università di München LMU); Roberto PUCELLA (Università di Bergamo); Francesca REDUZZI MEROLA (Università di Napoli “Federico II”); Nicola RIZZO (Università di Pavia); Giacomo ROJAS ELGUETA (Università di Roma Tre); Diego ROSSANO (Università di Napoli “Parthenope”); Anna Maria SALOMONE (Università di Napoli “Federico II”); Gianni SANTUCCI (Università di Trento); Roberto SCEVOLA (Università di Padova); Roberto SENIGAGLIA (Università di Venezia Ca’ Foscari); Laura TAFARO (Università di Bari “Aldo Moro”)

*Segreteria di redazione*

Roberta BENDINELLI; Lorenzo BOTTA; Federica CHIRONI; Giovanni GANDINO; Roberta GUAINELLA; Maria Cristina IDINI; Pietro LIBECCIO; Claudia MARASCO; Salvatore MISTRETTA, Enrico NIEDDU; Anna Maria PANCALLO; Edoardo PINNA, Pietro Giovanni Antonio SANTORU; Laudevino Bento DOS SANTOS NETO DA SILVEIRA

Volume finanziato con il contributo dei Fondi Progetto PON “Just Smart”.  
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari



Rivista on line open access. Indirizzo web: [www.archiviogiuridicosassarese.org](http://www.archiviogiuridicosassarese.org).

Registrazione: Tribunale di Sassari n° 11 del 26/01/1974.

*Prima serie:* Archivio Storico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1975 al 1992.

*Seconda serie:* Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1994 al 1998 e in formato digitale dal 1999 al 2019 (ISSN print: 2240-4856; ISSN on line: 2240-4864). Periodicità: semestrale.

*Serie attuale:* Archivio Giuridico Sassarese.

ISSN print: 2785-034X

ISSN on line: 2785-0803

ISBN print: 978-88-5529-318-1

© 2022, Associazione Giuridica Sassarese.

Editore: Inschibboleth edizioni – via G. Macchi, 94, 00133, Roma – Italia, email: [info@inschibbolethedizioni.com](mailto:info@inschibbolethedizioni.com). Direttore responsabile: Emiliano Tolu. Proprietario della pubblicazione: Associazione Giuridica Sassarese, email: [rivista@archiviogiuridicosassarese.org](mailto:rivista@archiviogiuridicosassarese.org). Sede della pubblicazione: Sassari, Associazione Giuridica Sassarese, c/o Studio Legale Berlinguer, via Cavour 88, 07100 Sassari, SS.

Fascicolo n. 2/2021, luglio-dicembre, arretrato, pubblicato online l’11 novembre 2022.



## INDICE

### Saggi

#### *Il contratto nell'esperienza giuridica italo-brasiliana*

- ELAINE MARCÍLIO SANTOS, *Apresentação* p. 11
- ALESSANDRO HIRATA, *Introdução* p. 13
- ALESSANDRA DE AZEVEDO DOMINGUES, *Gestão contratual* p. 23
- STEFANIA FUSCO, *Estudos sobre compromissum arbitri. I. A literatura e a exceptio pacti* p. 37
- ALESSANDRO HIRATA, *Liberdade de contratar e os contratos inominados no direito romano* p. 69
- ARTURO MANIACI, *Nuove questioni relative alle sopravvenienze contrattuali nell'ordinamento giuridico italiano* p. 77
- CINTIA ROSA PEREIRA DE LIMA, *Contratos de adesão eletrônicos* p. 93
- MARTA RODRIGUES MAFFEIS, *O contrato médico e as obrigações de meio e resultado* p. 119
- RODRIGO DE LIMA VAZ SAMPAIO, *Da responsabilidade objetiva do comodatário no Direito Romano* p. 137

### Note a sentenza

- CLAUDIA MILLI, *I nuovi orizzonti dei contratti derivati stipulati dagli enti locali. Quali possibili scenari. Commento al provvedimento del 12 ottobre 2021 della Commercial Court (Financial List division) della High Court of Justice of England and Wales* p. 207





*Saggi*

Il contratto nell'esperienza giuridica  
italo-brasiliana



# Nuove questioni relative alle sopravvenienze contrattuali nell'ordinamento giuridico italiano

Arturo Maniaci

*Sommario:* 1. Premessa: forza di legge (del contratto) *versus* forza maggiore. – 2. Regole e principi in materia di sopravvenienze contrattuali: le novità connesse all'introduzione delle misure di contenimento. – 3. La disciplina di parte generale dell'obbligazione e del contratto in materia di sopravvenienze. – 4. I parametri alla luce dei quali esaminare e valutare la concreta fattispecie contrattuale. – 5. Conclusioni.

## 1. Premessa: forza di legge (del contratto) *versus* forza maggiore

La normativa emergenziale epidemiologica si presenta come un formidabile banco di prova attraverso cui indagare e saggiare i rapporti – da sempre caratterizzati da uno stato di tensione e torsione reciproca – tra la forza di legge del contratto (espressa dal noto dicitum *'pacta sunt servanda'*<sup>1</sup>) e tutte quelle circostanze, fattuali o giuridiche, che sconvolgono o comunque comportano un'alterazione dell'originario programma contrattuale, il quale non può, pertanto, apparire del tutto insensibile a turbative occorse in un tempo successivo al momento in cui il vincolo è sorto (venendo così in rilievo un opposto principio, compendiato dall'altrettanta nota clausola *'rebus sic stantibus'*<sup>2</sup>).

<sup>1</sup> Sulla genesi del principio, che rimonta alla letteratura canonistica medievale, cfr. per tutti A. SUPLOT, *Homo juridicus. Saggio sulla fondazione antropologica del Diritto*, Milano 2006, pp. 117 ss. Sul suo carattere universale e sulla sua evoluzione nel contesto del pensiero giusfilosofico, v. H. WEHBERG, *Pacta Sunt Servanda*, in 53 *Am. J. Int'l L.*, pp. 775 ss. (1959).

<sup>2</sup> Sulla genesi della *clausula*, sconosciuta ai giuristi romani (R. ZIMMERMANN, *The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition*, Oxford Univ. Press, 1990, p. 579) ed elaborata anch'essa nel periodo medievale, ad opera di glossatori e commentatori (v. ad es. BARTOLUS, *Opera omnia, In primam Digesti Veteris partem Commentaria*, Torino 1574, fol. 43v, ad D. 12, 4, 8 [*Quod Servius*], n. 2: «*Quamdiu contrahi potest, debent intelligi, quamdiu rebus sic se habentibus, non enim debet intelligi, potest, id est, possibile est, quia iste est intellectus logicorum, ita dicit glossa*»), cfr. G. OSTI, *La cosiddetta clausola «rebus sic stantibus» nel suo sviluppo storico*, in *Riv. dir. civ.*, 1912, pp. 1 ss.; M. RUMMEL, *Die 'clausula rebus sic stantibus'*, Baden-Baden 1991, pp. 66 ss.; J. GORDLEY-A.T. VON MEHREN, *An Introduction to the Comparative Study of Private Law. Readings, Cases, Materials*, Cambridge 2009, p. 503

Va, anzitutto, premesso che l'emergenza epidemiologica SARS-CoV-2 (o, come spesso si usa chiamare tale retrovirus, Covid-19), per integrare (ed essere invocata come) una causa di forza maggiore<sup>3</sup>, deve avere diretta incidenza sulla esecuzione del contratto (e, più precisamente, sulla prestazione contrattuale di cui si tratta) e deve essere sussunta entro una di quelle fattispecie che l'ordinamento giuridico contempla come idonee a produrre una modificazione o estinzione del rapporto contrattuale.

In altri termini, anche una volta ammesso che la emergenza epidemiologica Covid-19 (*rectius*, come si vedrà *infra*, le misure normative adottate per contenere la diffusione del virus) possa integrare gli estremi di una causa di forza maggiore (o di un *factum principis*), essendo un fenomeno oggettivo, straordinario, impreveduto o imprevedibile (quantomeno al di fuori del contesto della ristretta comunità scientifica dei virologi<sup>4</sup>) e non imputabile ad alcuna parte contrattuale, va comunque considerato che la sopravvenienza epidemiologica non ha reso finora di per sé impossibile l'esecuzione di ogni e qualsiasi prestazione contrattuale, con la conseguenza che occorre valutare, fattispecie per fattispecie, se sia legittimo o meno invocare la forza maggiore quale esimente.

L'esigenza di svolgere un'analisi accurata caso per caso della questione è confermata, *inter alia*, dai seguenti elementi:

(a) la forza maggiore connessa alla diffusione del fenomeno epidemiologico globale del Covid-19 – nei limiti di quanto sia possibile congetturare allo stato attuale – ha di per sé natura temporanea, essendo la emergenza sanitaria in atto fenomeno circoscritto nel tempo, sia per quanto concerne le misure restrittive urgenti emesse dalle pubbliche autorità, sia per quanto a oggi prevedibile<sup>5</sup>; si deve, quindi, verificare in ciascun caso se l'originario programma negoziale possa essere attuato (in tutto o in parte) una volta superata la fase

ss.; P. PICHONNAZ, *From Clausula rebus sic stantibus to Hardship: Aspects of the Evolution of the Judge's Role*, in *Fundamina: A Journal of Legal History*, 2011, 17(1), pp. 127 ss. Va soggiunto che, salva l'espressa e generale previsione contenuta nel *Codex Maximilianeus Bavaricus civilis* del 1756 (IV 15 § 12), nessuno dei codici civili europei presenta una disposizione che contempli la *clausula* nel contesto della disciplina di parte generale dell'obbligazione o del contratto

<sup>3</sup> Formula comunque «estranea al lessico del legislatore del codice civile del 1942, probabilmente perché ritenuta una variante terminologica del caso fortuito»: G. FACCI, *Covid-19, medicina delle catastrofi e responsabilità sanitaria*, in AA. VV., *Emergenza Covid-19. Speciale n. 3. Uniti per l'Italia (numero speciale di Giustiziacivile.com)*, 2020, p. 118.

<sup>4</sup> Cfr., in tempi "non sospetti", S.S. MORSE *et alii*, *Prediction and prevention of the next pandemic zoonosis*, in *380 Lancet*, pp. 1956 ss. (2012); V.D. MENACHERY *et alii*, *A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence*, in *21 Nature Medicine*, n. 12, pp. 1508 ss. (2015), il cui *incipit* suona significativamente così: «The emergence of SARS-CoV heralded a new era in the cross-species transmission of severe respiratory illness with globalization leading to rapid spread around the world and massive economic impact»; V.D. MENACHERY *et alii*, *SARS-like WIV1-CoV poised for human emergence*, in *113 Proc Natl Acad Sci USA*, n. 11, pp. 3048 ss. (2016).

<sup>5</sup> Tutti gli studi storici e medico-scientifici convergono nel ritenere che il fenomeno si esaurirà in un certo arco temporale, ancorché imprecisato.

dell'emergenza epidemiologica, ovvero risulti interamente e definitivamente impedito dalla emergenza;

(b) la esimente della impossibilità sopravvenuta per forza maggiore non è invocabile da quella parte contrattuale che risultasse inadempiente (ad esempio, in ritardo nella esecuzione) o si fosse posta in condizioni di non adempiere esattamente già prima del verificarsi della causa di impossibilità (*arg. ex art. 1221 cod. civ.*); detto altrimenti, la impossibilità sopravvenuta per forza maggiore non è idonea a "sanare" inadempimenti pregressi;

(c) la stessa data a partire dalla quale poter invocare la forza maggiore può dipendere dal luogo di esecuzione delle prestazioni e dalla natura dell'attività economica coinvolta; e ciò, sulla base sia della disciplina ordinaria, sia della pluralità di provvedimenti (nazionali e regionali) che in Italia (primo Paese europeo colpito dalla diffusione del retrovirus Covid-19), a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino ad oggi, hanno imposto restrizioni, anche specificamente riferite ad alcune attività economiche o ad alcune aree territoriali<sup>6</sup>.

Per un corretto inquadramento della questione, va precisato che, nel diritto privato italiano:

(i) la disciplina delle sopravvenienze contrattuali<sup>7</sup> non ha carattere imperativo (salve eccezioni, alcune delle quali previste dalla legislazione d'emergenza connessa alla diffusione del Covid-19, come si vedrà *infra*, § seguente), per cui è derogabile dalle parti; di conseguenza, occorre, anzitutto, verificare se il contratto rechi clausole dedicate a regolare tale ipotesi, nel qual caso tali clausole hanno precedenza e devono essere integrate con la disciplina di legge in via suppletiva, cioè per colmare eventuali aspetti non espressamente regolati dalle parti;

<sup>6</sup> Il primo (in ordine cronologico) provvedimento emergenziale di rango legislativo in questa materia è il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito in Legge 5 marzo 2020, n. 13. Il più importante provvedimento finora emanato a livello nazionale per l'impatto su numerosi rapporti contrattuali è il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Le conseguenze socio-economiche innescate dalla pandemia globale da Covid-19 e la produzione alluvionale di normative per farvi fronte hanno indotto alcuni interpreti ad istituire un parallelismo fra l'attuale legislazione dell'emergenza sanitaria e la legislazione vigente ai tempi del primo conflitto bellico mondiale (per un confronto fra le due legislazioni, cfr. per tutti G. D'AMICO, *L'epidemia Covid-19 e la "legislazione di guerra"*, in *Contratti*, 2020, pp. 253 ss.)

<sup>7</sup> Per una nozione generale e descrittiva di sopravvenienza contrattuale, v. P. GALLO, *Sopra-venienza contrattuale e problemi di gestione del contratto*, Milano 1992, p. 3; V. ROPPO, *Il contratto*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di G. IUDICA e P. ZATTI, Milano 2011, p. 943; M. ZACCHEO, *Sopra-venienza*, in *Dizionari del diritto privato*, promossi da N. IRTI, a cura di S. MARTUCCELLI e V. PESCATORE, Milano 2011, pp. 1638 ss. Sul tema delle sopravvenienze contrattuali, cfr. *amplius* M. AMBROSOLI, *La sopravvenienza contrattuale*, Milano 2002, pp. 262 ss.; per ulteriori riferimenti bibliografici, v. E. TUCCARI, *La (s)consolante vaghezza delle clausole generiche per disciplinare l'eccessiva onerosità sopravvenuta*, in *Contr. e impr.*, 2018, pp. 843-844, nota 2.

(ii) tale disciplina non è identica per ogni fattispecie contrattuale, rinvenendosi talune discipline di carattere speciale, in materia, ad esempio, di appalto (privato<sup>8</sup> e pubblico<sup>9</sup>), servizi pubblici, rapporti relativi a dispacciamento/fornitura di servizi del settore delle energie, finanziari, di lavoro e con i consumatori, *et cetera*;

(iii) i provvedimenti delle pubbliche autorità emanati a seguito della emergenza epidemiologica Covid-19 contemplano disposizioni che prevalgono sulla disciplina ordinaria (generale e speciale): in particolare – come si vedrà *infra* (§ seguente) – è stata introdotta una esimente generale da responsabilità c.d. contrattuale e numerose disposizioni relative ad alcuni rapporti contrattuali;

(iv) le misure di contenimento della epidemia globale Covid-19, che incidono sia sull'esercizio di libertà fondamentali (libertà personale, di circolazione, di riunione e financo di culto e di insegnamento), sia sull'esercizio di libertà economiche (a cominciare da quella di impresa e di lavoro)<sup>10</sup>, devono essere oggetto di attento esame, anche al fine di verificare i prevedibili e già preannunciati adeguamenti delle restrizioni imposte ad alcune attività, nonché le date di inizio e fine di tali restrizioni: aspetti che risultano decisivi, tra l'altro, per comprendere se si versi in una situazione di impossibilità solo temporanea, ovvero definitiva, parziale ovvero totale, di esecuzione della prestazione.

## 2. Regole e principi in materia di sopravvenienze contrattuali: le novità connesse all'introduzione delle misure di contenimento

La legislazione emergenziale pandemica italiana ha introdotto una esimente generale da responsabilità c.d. contrattuale e una pluralità di previsioni che riguardano alcune specifiche fattispecie contrattuali.

L'art. 91 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27, considerata sotto tale profilo la «disposizione più significativa in materia di obbligazioni e di contratti»<sup>11</sup>, stabilisce:

<sup>8</sup> V. artt. 1672 e 1664 cod. civ., disposizioni ritenute entrambe dalla giurisprudenza derogabili dalle parti (cfr., rispettivamente, Cass. 24 maggio 2010, n. 12623, in banca dati *Leggi d'Italia/Pluris Cedam* e Cass. ord. 6 marzo 2018, n. 5267, in *Rep. Foro it.*, 2018, voce "Appalto", n. 23). Sulla disciplina codicistica (di carattere speciale e quindi suscettiva di applicazione analogica in relazione ad altre fattispecie contrattuali) delle sopravvenienze nel contratto di appalto, cfr. ad es. E. TUCCARI, *Soppravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, Padova 2018, pp. 146 ss.

<sup>9</sup> V. art. 107 Codice degli appalti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) e art. 5 L. n. 120/2020 (in precedenza: art. 159 D.P.R. 207/2010; art. 30 D.P.R. n. 1063/1962; art. 348 L. n. 2248/1865, All. F).

<sup>10</sup> Per un esame delle diverse problematiche connesse alla compatibilità delle misure limitative emergenziali con il quadro costituzionale, cfr. i contributi raccolti in AA. Vv., *Emergenza Covid-19 e ordinamento costituzionale*, a cura di F.S. MARINI e G. SCACCIA, Torino 2020.

<sup>11</sup> F. PIRAINO, *La normativa emergenziale in materia di obbligazioni e di contratti*, in *Contratti*, 2020, p. 487, ed ivi (pp. 487-488, nota 11) i copiosi riferimenti alla letteratura giuridica formatasi sul punto.

Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 cod. civ., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

La previsione introduce un nuovo comma 6-*bis* all'art. 3 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante le prime «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 2020, n. 13, e che detta una disciplina “di cornice”, nonché autorizzatoria rispetto alle misure attuative del Governo italiano (D.P.C.M.) e degli enti territoriali locali (ordinanze regionali e comunali, provvedimenti delle prefetture).

La disposizione di cui al comma 6-*bis*, benché la relativa rubrica faccia riferimento a ritardi o inadempimenti contrattuali e benché possa apparire ridondante rispetto alla disciplina ordinaria del Codice civile, prevede una causa legale di esclusione o di limitazione della responsabilità c.d. contrattuale<sup>12</sup>, sia pure soggetta al vaglio giudiziale («il rispetto delle misure di contenimento ... è sempre valutato...») sia sotto il profilo dell'*an* si sotto quello del *quantum* risarcitorio<sup>13</sup>, ed è suscettibile di essere applicata ad ogni fattispecie contrattuale (indipendentemente dalla tipologia, dall'oggetto, dalla natura della prestazione o dalla qualità soggettiva dei contraenti) e ad ogni obbligazione (anche di fonte non contrattuale<sup>14</sup> e, secondo alcuni, persino di carattere pecuniario<sup>15</sup>), su cui abbiano un impatto le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La stessa disposizione – caratterizzata da una estrema elasticità e da un'ampia discrezionalità nell'adattare le regole della responsabilità c.d. contrattuale alle peculiarità del caso concreto<sup>16</sup> – può, pertanto, essere invocata in relazione ad ogni obbligazione la cui esecuzione sia impedita o ritardata in conseguenza del rispetto delle misure di contenimento via via emanate e imposte dalle pubbliche autorità.

<sup>12</sup> *Cave*: altro è l'esonero da responsabilità per le conseguenze dannose derivanti dall'inadempimento del debitore, altro l'estinzione dell'obbligazione gravante sul debitore (distinguevano già i due profili G. COTTINO, *L'impossibilità sopravvenuta della prestazione e la responsabilità del debitore. Problemi generali*, Milano 1955, p. 7; G. OSTI, voce *Impossibilità sopravveniente*, in *Nss. D. I.*, VIII, Torino 1962, p. 287).

<sup>13</sup> Sul punto, v. A.M. BENEDETTI, *Il rapporto obbligatorio al tempo dell'isolamento: brevi note sul Decreto “cura Italia”*, in *Contratti*, 2020, pp. 214-215, alla cui opinione aderisce anche G.A.M. TRIMARCHI, *Il Covid-19 e gli equilibri contrattuali dei rapporti di durata tra inadeguatezza delle categorie tradizionali e ruolo delle “clausole generali”*, in *Contratti*, 2020, p. 435.

<sup>14</sup> In tal senso, v. G. DE CRISTOFARO, *Il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione del virus Covid-19 ed esonero del debitore da responsabilità per inadempimento*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2020, pp. 575 ss.

<sup>15</sup> In tal senso, seppur con le opportune precisazioni e comunque in relazione al solo profilo del ritardo nell'adempimento, v. T. DALLA MASSARA, *I ritardi di pagamento nel tempo della pandemia*, in *Contratti*, 2020, pp. 355 ss.

<sup>16</sup> E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi al tempo del Covid-19*, in *juscivile*, 2020, 2, p. 485.

Va segnalato, in proposito, che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha assegnato alle Camere di Commercio territoriali il compito di rilasciare una dichiarazione attestante la causa di forza maggiore (derivante dalle misure restrittive imposte dalle competenti Autorità) a beneficio degli operatori italiani coinvolti in rapporti contrattuali internazionali. Ciò, perché le clausole di molti contratti internazionali comportano l'onere di produrre una specifica attestazione al fine di invocare la forza maggiore<sup>17</sup>. Su richiesta dell'impresa, le Camere di commercio possono, quindi, rilasciare dichiarazioni in lingua inglese sullo stato di emergenza in Italia conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e sulle restrizioni imposte dalla legge per il contenimento dell'epidemia<sup>18</sup>.

L'art. 28 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, contenente "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" (successivamente abrogato dalla L. n. 27/2020), già prevedeva che la emergenza Covid-19 costituisse causa di sopravvenuta impossibilità della prestazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1463 cod. civ., in relazione ai contratti di trasporto (aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre) e di pacchetto turistico, per una pluralità di casi che consentono, in via principale, il recesso, il rimborso dei costi ovvero l'emissione di *voucher* sostitutivi, a seconda delle diverse ipotesi.

Analoga previsione è contenuta ora negli artt. 88 e 88-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, in riferimento – oltre che ai suddetti contratti di trasporto – ai contratti di soggiorno, di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, ai biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura<sup>19</sup>.

In materia di contratti di credito<sup>20</sup> (bancario), l'art. 56 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, dispone a sostegno delle imprese (PMI e microimprese): a) il divieto di revoca fino al 30 settem-

<sup>17</sup> Sulle clausole di *force majeure* contenute nei contratti internazionali, cfr. in generale M. FONTAINE-F. DE LY, *Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses*, Leiden-Boston 2009, pp. 401 ss.; G. CORDERO-MOSS, *International Commercial Contracts*, Cambridge Univ. Press, 2014, pp. 109 ss. Con specifico riferimento alla questione delle conseguenze delle "pandemic-mitigation restrictions (PMRs)" sui contratti internazionali, v. M. TORSELLO-M.M. WINKLER, *Coronavirus-infected international business transactions: a preliminary diagnosis*, in *Dir. comm. int.*, 2020, pp. 847 ss.

<sup>18</sup> Cfr. <https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare-marzo-2020-attestazione-covid.pdf>.

<sup>19</sup> All'esegesi di tali disposizioni è dedicato il contributo di A. PEPE, *L'emergenza sanitaria da Coronavirus tra impossibilità sopravvenuta e impossibilità di utilizzazione della prestazione nei contratti di trasporto, di viaggio e del tempo libero*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2020, pp. 596 ss.

<sup>20</sup> La categoria ha da tempo (quantomeno: a seguito della pubblicazione, nel 1953, dell'opera di E. SIMONETTO dal titolo omonimo) una sua dignità ed autonomia dogmatica (anche nell'ambito della scienza giuridica italiana: per una sua rivisitazione, cfr. A. GALASSO, voce «Credito (contratti di)», in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., V, Torino 1989, pp. 25 ss.; A. LUMINOSO, *I contratti tipici e atipici*, I, *I contratti di alienazione, di godimento, di credito*, in *Tratt. Iudica-Zatti*, Milano 1995, pp. 669 ss.



bre 2020 delle aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, per la parte sia utilizzata sia non ancora utilizzata; b) la proroga fino al 30 settembre 2020 dei contratti di prestito non rateale; c) la sospensione sino al 30 settembre 2020 dei pagamenti per mutui, *leasing* e altri finanziamenti a rimborso rateale, con dilazione dei relativi piani di rimborso. I beneficiari di tali misure sono soltanto le imprese le cui esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate alla data di pubblicazione del D.L. e che facciano pervenire alla banca o all'intermediario finanziario una comunicazione corredata da una dichiarazione autocertificata di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid-19<sup>21</sup>.

In materia di contratti di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi, l'art. 216, comma 3, D.L. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020 (c.d. decreto 'Rilancio') prevede che:

La sospensione delle attività sportive [...] è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile [...] quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito;

parallelamente, in materia di contratti di abbonamento a palestre, piscine e impianti sportivi, l'art. 216, comma 4, del medesimo provvedimento prevede:

A seguito della sospensione delle attività sportive, [...] ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento, [...] per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare [...] istanza di rimborso del corrispettivo già versato [...]. Il gestore dell'impianto sportivo [...], in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura.

Come si vede, queste ultime disposizioni, dedicate a particolari tipologie, o gruppi o categorie, più o meno omogenee, di contratti, tipizzano (o, se si vuole, presumono *iuris et de iure*) ipotesi di sopravvenienza della prestazione contrattuale non riferibili alla sfera di azione e di organizzazione del debitore, e contemplano, altresì, di volta in volta, rimedi, più che di carattere estintivo o ablativo, di tipo manutentivo e correttivo del rapporto contrattuale (a secon-

<sup>21</sup> Per un'analisi della disposizione *de qua*, rinviamo il lettore interessato al contributo di A.A. DOLMETTA, *Pandemia e contratti pendenti di credito bancario*, in *Riv. dir. civ.*, 2020, pp. 796 ss.

da dei casi, sospensione del rapporto obbligatorio, rimborso totale o parziale del prezzo, emissione di *voucher* sostitutivi della prestazione originaria, con o senza scadenza temporale di utilizzazione, riduzione di corrispettivi e altre forme di rideterminazione legale del contenuto del contratto), integrando così l'apparato rimediabile predisposto dalla normativa codicistica generale del contratto<sup>22</sup>, cui quelle disposizioni apportano vistose deroghe.

### 3. *La disciplina di parte generale dell'obbligazione e del contratto in materia di sopravvenienze*

Per tutto quanto non specificamente previsto dalle normative e dalle misure urgenti adottate in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, si deve fare riferimento alla disciplina generale prevista dal Libro IV del Codice civile.

In particolare, vengono in rilievo le seguenti disposizioni codicistiche, dettate in materia di obbligazioni e contratti in generale: art. 1256 ("Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea"); art. 1258 ("Impossibilità parziale"); art. 1460 ("Eccezione d'inadempimento"); art. 1463 ("Impossibilità totale"), derogato dagli artt. 1206, 1221 e 1465 cod. civ.; art. 1464 ("Impossibilità parziale"); art. 1466 ("Impossibilità nel contratto plurilaterale"); art. 1467 ("Contratto con prestazioni corrispettive"); art. 1468 ("Contratto con obbligazioni di una sola parte"); art. 1469 ("Contratto aleatorio").

Se, a causa della forza maggiore consistente nel rispetto delle misure di contenimento dettate nel periodo di emergenza epidemiologica<sup>23</sup>, le prestazioni diventano definitivamente impossibili, il rapporto contrattuale si estingue in via automatica (*ipso iure*<sup>24</sup>) dalla data in cui sia conclamata la forza maggiore (esempi: contratto avente termine essenziale che scade nel periodo di emer-

<sup>22</sup> Che non pare offrire «sufficienti anticorpi, ossia gli strumenti giuridici idonei per gestire le difficili vicende che potrebbero presentarsi alle corti»: F. MACARIO, *Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di "coronavirus"*, in AA. VV., *Emergenza Covid-19. Speciale n. 1. Uniti per l'Italia (numero speciale di Giustiziacivile.com)*, 2020, p. 208; in termini non dissimili, v. ID., *Soppravvenienze e rimedi al tempo del "coronavirus": interesse individuale e solidarietà*, in *Contratti*, 2020, p. 130; C. SCOGNAMIGLIO, *Il governo delle sopravvenienze contrattuali e la pandemia COVID-19*, in *Corr. giur.*, 2020, p. 584.

<sup>23</sup> È bene ricordare che non è il fatto della pandemia a rendere impossibile la prestazione contrattuale (salvo che il debitore di prestazione infungibile sia ricoverato o sia costretto all'isolamento e al contempo non possa eseguire la prestazione), bensì il rispetto delle misure di contenimento della pandemia, che assurgono ad ostacolo giuridico oggettivo all'adempimento da parte del debitore o all'utilizzazione della prestazione da parte del creditore: sul punto, cfr. per tutti M. ZACCHEO, *Brevi riflessioni sulle sopravvenienze contrattuali alla luce della normativa sull'emergenza epidemiologica da Covid-19*, in AA. VV., *Emergenza Covid-19. Speciale n. 2. Uniti per l'Italia (numero speciale di Giustiziacivile.com)*, 2020, pp. 245-246.

<sup>24</sup> Ciascun contraente, facendosi parte diligente, può dare atto della impossibilità comunicandolo alla/e parte/i; correttezza e buona fede esigono che le parti si diano reciprocamente atto della impossibilità con tempestività, al fine di evitare incertezze e ridurre il rischio di possibili contestazioni circa la cessazione del rapporto contrattuale.

genza sanitaria; contratto le cui prestazioni dovevano essere eseguite nel periodo di emergenza sanitaria, cui si accompagna la impossibilità di variazione dei termini di esecuzione ovvero la carenza di interesse delle parti al differimento dei termini di esecuzione).

La sopravvenuta impossibilità definitiva della prestazione fa sì che le parti siano liberate da ogni impegno precedentemente assunto e debbano restituire quanto avessero già ricevuto; venendo meno il titolo contrattuale, sorge, infatti, il diritto a ripetere quanto già dato, pagato o comunque prestato, al fine di evitare qualsiasi arricchimento ingiustificato (*arg. ex art. 1463 cod. civ.*).

Al di fuori dei casi precedenti, la causa di forza maggiore determinata dalla emergenza sanitaria può determinare una impossibilità sopravvenuta (soltanto) temporanea<sup>25</sup>.

In tal caso, come suggerisce una piana lettura dell'art. 1256, 2° comma, cod. civ., finché perdura la impossibilità, il rapporto contrattuale s'intende (legalmente) "congelato", con sospensione delle prestazioni in esso dedotte: devono considerarsi sospese tutte le prestazioni (c.d. *sinallagmatiche*) a carico dei contraenti, con esclusione di qualsiasi responsabilità contrattuale per il ritardo nell'adempimento corrispondente al periodo di sospensione e delle ipotesi di mora del debitore o del creditore<sup>26</sup>.

Al fine di valutare se si versi in un'ipotesi d'impossibilità temporanea o definitiva, occorre considerare il titolo contrattuale, la natura dell'oggetto del contratto e l'interesse delle parti (*ex latere debitoris* ed *ex latere creditoris*) all'esecuzione della prestazione caratteristica.

In particolare, se chi deve ricevere la prestazione continua a mostrare interesse nel riceverla, si è di fronte a una impossibilità temporanea tale da sospendere l'obbligo della prestazione, che potrà essere adempiuta non appena l'impossibilità temporanea sarà cessata (c.d. *perpetuatio obligationis*). D'altro canto, tale tesi, che dà rilievo alla mancata utilità (e mancata fruizione) della prestazione da parte del creditore, va temperata con l'esigenza di non pregiudicare la sfera giuridica dell'altra parte. La sospensione, in un'ottica di contemperamento degli interessi, non può protrarsi *sine die* o per un periodo di tempo così lungo da sacrificare la posizione dell'obbligato in modo irragionevole. La sospensione viene meno, trasformandosi in impossibilità definitiva, se si spinge oltre il momento in cui, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, il debitore non può più essere considerato tenuto a eseguire la prestazione (o il creditore mostra di non avere più interesse a conseguirla<sup>27</sup>).

<sup>25</sup> Per la nozione di impossibilità sopravvenuta temporanea, cfr. per tutti L. MOSCO, voce *Impossibilità sopravvenuta*, in *Enc. dir.*, XX, Milano, 1970, p. 435.

<sup>26</sup> Sugli effetti della impossibilità sopravvenuta temporanea di una delle prestazioni sinallagmatiche, v. Cass. 27 settembre 1999, n. 10690 (pubblicata in *Contratti*, 2000, pp. 113 ss., con nota di U. CARNEVALI), che opportunamente distingue il profilo della responsabilità del debitore da quello relativo alla sorte del rapporto contrattuale.

<sup>27</sup> Cfr. ad es. Cass. 18 febbraio 1986, n. 956, in banca dati *Leggi d'Italia/Pluris Cedam*: «il dato cui si deve far riferimento, per giustificare la *perpetuatio obligationis* dopo la scadenza del

Se soltanto alcune prestazioni contrattuali diventano definitivamente impossibili, sicché permane la possibilità di un adempimento solo parziale e le parti hanno interesse a tale adempimento parziale, le parti restano vincolate e obbligate ad adempiere limitatamente a quanto possibile, con la conseguenza che nei contratti a prestazioni corrispettive si ridurrà proporzionalmente la controprestazione (*arg. ex artt.* 1258 e 1464 cod. civ.).

L'impossibilità parziale può colpire anche solo le prestazioni dovute da una parte di un contratto plurilaterale, nel qual caso il vincolo permane tra gli altri contraenti, salvo che la partecipazione della parte impossibilitata ad adempiere fosse essenziale (*arg. ex art.* 1466 cod. civ.). In tale ipotesi, vi è una impossibilità totale che, ove definitiva, comporta scioglimento, mentre, ove temporanea, comporta una sospensione (legale) del rapporto per tutte le parti.

Se la forza maggiore determina una impossibilità parziale e temporanea e vi è interesse delle parti a proseguire il rapporto, ancorché con oggetto ridotto, cioè per la sola parte eseguibile, le sole prestazioni impossibili restano sospese e quiescenti, mentre per il resto le parti restano vincolate con proporzionale riduzione della controprestazione<sup>28</sup>. Ove, poi, rivivesse la possibilità di eseguire le prestazioni temporaneamente sospese, la controprestazione sarebbe nuovamente e proporzionalmente incrementata.

Se in un contratto a esecuzione continuata o periodica ovvero differita, la prestazione di una parte diventa eccessivamente onerosa, oltre la normale alea del contratto, per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili (nella cui nozione può *in thesi* essere sussunta una causa di forza maggiore), quella parte può domandare la risoluzione e la controparte può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto (art. 1467 cod. civ.). Questa disciplina non si applica ai contratti aleatori, come l'assicurazione (art. 1469 cod. civ.).

Quando il mancato adempimento dipende dalla sopravvenuta impossibilità dovuta a causa di forza maggiore, è poi possibile invocare la eccezione d'inadempimento *ex art.* 1460 cod. civ.<sup>29</sup>, che si applica anche ai contratti a esecuzione continuata o periodica, nonché in presenza di contratti collegati<sup>30</sup>.

termine è l'interesse del creditore all'adempimento»; se ciò che conta è l'interesse del creditore all'adempimento, «ne consegue che qualora questi [...] dichiarati di averlo conservato anche dopo la scadenza, il debitore, cessata la causa della impossibilità, deve adempiere indipendentemente da un proprio eventuale diverso onere economico che, se del caso, potrà essere fatto valere sotto il profilo dell'eccessiva onerosità sopravvenuta».

<sup>28</sup> In giurisprudenza, di recente, cfr. ad es. Trib. Taranto, 14 giugno 2019, in banca dati *Leggi d'Italia/Pluris Cedam*.

<sup>29</sup> In dottrina, per la possibilità di sollevare l'*exceptio inadimpleti contractus* anche a fronte di un inadempimento non imputabile all'altra parte, v. ad es. A.M. BENEDETTI, *Le autodifese contrattuali. Artt. 1460-1462*, in *Comm. cod. civ. Schlesiner-Busnelli*, Milano 2011, p. 54; ID., *Stato di emergenza, immunità del debitore e sospensione del contratto*, in AA. VV., *Emergenza Covid-19. Speciale n. 3. Uniti per l'Italia (numero speciale di Giustiziacivile.com)*, 2020, p. 404.

<sup>30</sup> Cfr. ad es. Cass. 19 ottobre 2007, n. 21973, in *Giust. civ.*, 2008, I, pp. 115 ss.

Infine, sotto il profilo della distribuzione del carico probatorio, l'onere di dimostrare la sussistenza della causa di forza maggiore e la relativa incidenza sul rapporto contrattuale incombe sulla parte che la invoca in giudizio o che la oppone a chi contesta un inadempimento<sup>31</sup>, diversamente da quanto accade qualora sia applicabile la legislazione d'emergenza sanitaria, in cui potrebbe essere sufficiente invocare l'impedimento giuridico derivante dalle misure restrittive e preclusive dell'adempimento, da parte del debitore, ovvero della utilizzazione della prestazione, da parte del creditore<sup>32</sup>.

#### 4. I parametri alla luce dei quali esaminare e valutare la concreta fattispecie contrattuale

Al fine di verificare se sussistano o meno, nel caso concreto, i presupposti per la invocazione della emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto (*rectius*, delle misure normative adottate per farvi fronte) quale forza maggiore idonea a integrare gli estremi di una impossibilità temporanea (totale o parziale) di esecuzione della prestazione, vanno considerate le seguenti variabili:

- clausole volte a regolare la forza maggiore, ovvero eventuali pattuizioni che consentano la ripetizione di quanto versato o prestato;
- esigenze di riorganizzare aziendale, dovute ad esempio alla necessità di predisporre sanificazioni dei locali e degli stabilimenti aziendali, che determinino ritardi o impedimenti delle prestazioni;
- ostacoli o impedimenti giuridici o divieti relativi all'accesso al luogo di esecuzione della prestazione;
- collocazione della sede (sociale e/o stabilimenti operativi) dell'impresa in c.d. "zone rosse", e cioè chiuse a seguito di provvedimenti di pubbliche autorità anche locali;
- limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto necessari all'esecuzione della prestazione;
- impossibilità di raggiungimento dei luoghi di esecuzione o consegna delle prestazioni a causa di oggettivi impedimenti dovuti a blocchi o malfun-

<sup>31</sup> Cfr. ad es. Cass. 10 maggio 2005, n. 9795; Trib. Genova, sez. stralcio, 18 ottobre 2005, in banca dati *Leggi d'Italia/Pluris Cedam*.

<sup>32</sup> In tal senso, v. ad es. F. PIRAINO, *La normativa emergenziale in materia di obbligazioni e di contratti*, cit., pp. 489-490; nello stesso senso, sia pure con specifico riferimento ai contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, v. F. GIGLIOTTI, *Considerazioni in tema di impossibilità sopravvenuta, per emergenza epidemiologica, di prestazioni dello spettacolo e assimilate*, in AA. Vv., *Emergenza Covid-19. Speciale n. 1. Uniti per l'Italia (numero speciale di Giustiziacivile.com)*, 2020, p. 245: «è direttamente la previsione normativa ad attribuire alle sopravvenienze considerate il valore, non contestabile, di fatto determinante una impossibilità sopravvenuta».

- zionamenti dei sistemi di logistica, trasporti o comunicazioni (inclusi i sistemi di telecomunicazioni);
- sospensione o chiusura dell'attività in forza di specifici provvedimenti delle pubbliche autorità;
  - collegamento negoziale con contratti che sono soggetti a sospensione o risoluzione alla luce delle misure di contenimento disposte dalle pubbliche autorità, o che comunque risultano investiti da tali misure;
  - eventuale impatto sulla filiera (cui l'attività o il contratto inerisce) di imposizioni di riconversione di attività disposte per alcune imprese;
  - sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative necessarie per la esecuzione della prestazione;
  - requisizioni in uso o in proprietà di beni immobili o mobili, occorrenti per fronteggiare la emergenza sanitaria, che impediscano la esecuzione delle prestazioni contrattuali<sup>33</sup>;
  - blocchi, ritardi e simili relativi alle importazioni/esportazioni per effetto della chiusura o introduzione di controlli alle frontiere;
  - data di stipulazione del contratto o comunque di assunzione dell'obbligazione.

Le suddette variabili possono costituire anche una base per eventuali ipotesi di modificazione consensuale o di rinegoziazione dei contratti condotte secondo buona fede; e ciò, specialmente considerando l'impatto 'sistemico' dell'emergenza sanitaria sulle vicende contrattuali.

L'esigenza di una revisione volontaria del regolamento contrattuale è stata particolarmente avvertita con riguardo ai contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, in cui, pur permanendo la disponibilità materiale dell'immobile in capo al conduttore (il quale potrebbe così goderne quantomeno sotto il profilo della conservazione dei mezzi di produzione o degli strumenti necessari per lo svolgimento dell'attività professionale), potrebbe tuttavia apparire meritevole di considerazione una pretesa contrattuale volta alla sospensione o riduzione del canone, limitatamente al periodo di incidenza degli impedimenti giuridici (derivanti dalle misure di contenimento) sull'uso ordinario del bene<sup>34</sup>.

<sup>33</sup> Va, infatti, segnalata la previsione di cui all'art. 6 del D.L. n. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020, che aveva attribuito al Capo del Dipartimento della Protezione civile il potere di disporre (sia pure per un tempo determinato e comunque al solo fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria) la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere.

<sup>34</sup> Sul tema, cfr. V. CUFFARO, *Le locazioni commerciali e gli effetti giuridici dell'epidemia*, in AA. Vv., *Emergenza Covid-19. Speciale n. 1. Uniti per l'Italia (numero speciale di Giustiziavivile.com)*, 2020, pp. 235 ss.; V. PANDOLFINI, *Epidemia Covid-19 e contratti di locazione commerciale: quali rimedi per i conduttori?*, in *Contratti*, 2020, pp. 308 ss.; U. SALANITRO, *La gestione del rischio nella locazioni commerciale al tempo del coronavirus*, in AA. Vv., *Emergenza Covid-19. Speciale n. 2. Uniti per l'Italia (numero speciale di Giustiziavivile.com)*, 2020, pp. 235 ss.; A. CINQUE, *L'incidenza del Covid-19 sui contratti di locazione commerciale*, *Arch. Giur. Sassarese*, 2020, 2, pp. 485 ss.

In ogni caso, in assenza di univoche indicazioni normative, appare *de iure condito* difficile configurare un obbligo legale di rinegoziazione, o quantomeno uno coercibile attraverso il meccanismo di esecuzione coattivo previsto dall'art. 2932 cod. civ., che presuppone un contenuto del contratto già predeterminato rispetto all'intervento del giudice<sup>35</sup>.

Inoltre, nei rapporti contrattuali che s'inseriscono in 'filieri' o che presentano collegamenti negoziali, gli effetti della forza maggiore vanno considerati tenendo conto delle ripercussioni di un rapporto sull'altro.

Si consideri, infine, che l'emergenza epidemiologica, essendo oggi ancora in corso, è fattore non più sopravvenuto, né più imprevedibile o imprevedibile (come lo era fino ad alcuni mesi or sono), sicché non assurge a causa di forza maggiore nei rapporti contrattuali che vengono instaurati in costanza dell'attuale contesto emergenziale: le parti che oggi si accingono a stipulare contratti dovranno avere cura di allocare e regolare espressamente i rischi connessi all'emergenza epidemiologica in corso.

## 5. Conclusioni

È ormai assodato che i problemi innescati dall'attuale pandemia richiedono soluzioni articolate e diversificate (nel tempo, nello spazio, nelle modalità), massicci interventi di varia natura (medico-sanitaria, economica, giuridica, tecnologica), nonché un approccio integrato e coordinato di tutte le forze sociali e politico-istituzionali (la cui azione deve essere informata a criteri di sinergia e collaborazione).

Ed è altresì noto e pacifico come la 'cura' delle relazioni contrattuali non dipenda soltanto dalla configurazione dei rimedi predisposti dall'ordinamento giuridico per il caso di eventi perturbativi dell'originario equilibrio contrattuale<sup>36</sup>.

Tuttavia, un'analisi della disciplina delle sopravvenienze contrattuali alla luce delle novità provenienti dal diritto dell'emergenza epidemiologica può fornire una specola privilegiata di indagine attraverso cui verificare la tenuta complessiva del sistema giuridico privatistico dei rapporti obbligatori, anche nell'ottica di una sua possibile metamorfosi.

Come più di un secolo fa ebbe occasione di osservare il più grande giurista italiano di fronte al fenomeno della legislazione in tema di infortuni sul lavoro (che dal 1898 stava prendendo forma e corpo in Italia), «nuove norme si

<sup>35</sup> Sul punto, cfr. S. THOBANI, *Il contenuto dell'obbligo di rinegoziare*, in *Corr. giur.*, 2020, pp. 642 ss.

<sup>36</sup> Fra i civilisti, ha opportunamente sottolineato l'esigenza di distinguere i vizi del contratto dai vizi del mercato, e dunque il diritto dei contratti dal diritto dell'impresa o della sua crisi, A. GENTILI, *Una proposta sui contratti d'impresa al tempo del coronavirus*, in *AA. Vv., Emergenza Covid-19. Speciale n. 3. Uniti per l'Italia (numero speciale di Giustiziacivile.com)*, 2020, p. 396.

affermano quasi sempre modestamente sotto forma di eccezioni», ma in esse si possono nascondere i germi della «evoluzione degli istituti giuridici» e la «formazione della teoria generale del diritto privato»<sup>37</sup>.

Chissà se sarà questo il destino del diritto pandemico...

<sup>37</sup> F. CARNELUTTI, *Infortuni sul lavoro. Studi*, I, Athenaeum, Roma, 1913-14, pp. XII e XIV.



*Abstract* [Ita]

Nel contesto della attuale situazione di emergenza a causa della pandemia di SARS-CoV-2 (o, come spesso si usa chiamare tale retrovirus, Covid-19), si trova uno scenario molto propizio per indagare il rapporto tra il carattere vincolante dei contratti e tutte le circostanze di fatto o di diritto che portano a una eventuale modifica del programma contrattuale. In questo contesto, l'articolo, avendo come premessa i rapporti esistenti tra la forza di legge dei contratti e il concetto di forza maggiore, traccia le linee guida sulle nuove regole sul diritto contrattuale che sono state create nell'ordinamento giuridico italiano e porta diversi decisioni dei tribunali italiani sulla materia in questione. Inoltre, indica parametri per la valutazione e l'esame delle tipologie contrattuali nello scenario dell'emergenza sanitaria attuale.

*Parole chiave:* sopravvenienze contrattuali; *pacta sunt servanda*; forza maggiore; Covid-19; diritto contrattuale.

*Abstract* [Eng]

In the context of the current emergency situation due to the SARS-CoV-2 pandemic (or, as this retrovirus is often called, Covid-19), there is a very favorable scenario to investigate the relationship between the binding nature of contracts and all circumstances of fact or law that lead to a possible modification of the contractual program. In this context, the article, having as a premise the existing relations between the legal force of contracts and the concept of force majeure, outlines the guidelines on the new rules of contract law that were created in the Italian legal system and brings different decisions of the Italian courts on the matter in question. In addition, it indicates parameters for evaluating and examining the types of contracts in the current health emergency scenario.

*Keywords:* contractual contingencies; *pacta sunt servanda*; force majeure; Covid-19; contract law.